

# Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio. Tutte le differenze rispetto al precedente CGA a colpo d'occhio.

Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) completo «Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio» è nei download sul nostro sito web: [css.ch/cga](https://css.ch/cga). L'edizione delle CGA per lei rilevante è riportata sulla sua polizza assicurativa per il 2025.

## Offerente CSS

	Finora CGA Edizione 01.2011	Nuovo CGA Edizione 01.2026_A (tecnicamente chiuso)
<b>Soggetto giuridico</b>	CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Luzern	Soggetto di diritto: CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna
<b>Art. 1</b>	<b>Basi contrattuali</b> La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.	<b>Basi contrattuali</b> La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.
<b>Art. 2</b>	<b>Campo d'applicazione territoriale</b> La copertura assicurativa è valevole per gli infortuni professionali e non professionali in tutto il mondo; fuori dall'Europa tuttavia solo per viaggi o soggiorni di una durata al massimo di 3 anni. Fino a quando la persona assicurata è affiliata all'International Health Plan (IHP), la copertura assicurativa è valevole in tutto il mondo, per una durata illimitata.	<b>Campo d'applicazione territoriale</b> La copertura assicurativa è valevole per gli infortuni professionali e non professionali in tutto il mondo; fuori dall'Europa tuttavia solo per viaggi o soggiorni di una durata al massimo di 3 anni.
<b>Art. 3</b>	<b>Persone assicurate</b> Tutte le persone domiciliate in Svizzera, come pure le persone che dispongono presso l'assicuratore di una copertura assicurativa International Health Plan (IHP) possono stipulare un'assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (DII).	<b>Persone assicurate</b> Tutte le persone domiciliate in Svizzera possono stipulare un'assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (DII).

## Offerente exSanagate

	Vecchio CGA Edizione 01.2010	Nuovo Edizione 01.2026_A (tecnicamente chiuso)
<b>Soggetto giuridico</b>		Soggetto di diritto: CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna
<b>Art. 1</b>	<p><b>Principi</b></p> <p>La base del presente contratto tra la Sanagate SA e il contraente è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le condizioni assicurative determinati CGA nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA).</p>	<p><b>Basi contrattuali</b></p> <p>La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.</p>
<b>Art. 2 nuovo</b> <b>Art. 3</b>	<p><b>Assicuratore e persona assicurata</b></p> <p>2.1 La CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») è soggetto giuridico delle assicurazioni ai sensi delle presenti CGA. Le prestazioni assicurative vengono erogate dalla CSS in qualità di parte contraente del contratto assicurativo nella misura in cui le CGA non prevedano deroghe. La Sanagate SA è autorizzata ad accettare avvisi e comunicazioni per la CSS e a trasmettere le comunicazioni e gli avvisi di quest'ultima ai contraenti e alle persone assicurate. Gli avvisi e le comunicazioni trasmesse a la Sanagate SA sono considerati trasmessi alla CSS con validità giuridica.</p> <p>2.2 È considerata persona assicurata, la persona riportata nella polizza assicurativa. Contraente l'assicurazione è la parte contraente che, stipulando il contratto assicurativo, ottiene copertura assicurativa per se stessa e / o per altre persone. Laddove nelle presenti CGA si menziona la persona assicurata, per analogia s'intende anche il contraente.</p> <p>2.3 Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono autorizzate a stipulare un'assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI).</p>	<p><b>Personne assicurate</b></p> <p>Tutte le persone domiciliate in Svizzera possono stipulare un'assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (DII).</p>
<b>nuovo</b> <b>Art. 6</b>		<p><b>Estensione della garanzia</b></p> <p>L'assicuratore rinuncia ad avvalersi delle disposizioni legali relative all'inosservanza dell'obbligo di notifica se questa non è stata compiuta a scopo doloso e se sono trascorsi almeno 5 anni dalla stipulazione o dalla modifica del contratto.</p>
<b>Art. 7 nuovo</b> <b>Art. 8</b>	<p><b>Aventi diritto in caso di decesso</b></p> <p>Se la persona assicurata muore entro cinque anni per le conseguenze di un infortunio e ciò è comprovato, l'assicuratore paga ai beneficiari, nell'ordine seguente, la somma convenuta per il caso di decesso:</p> <p>a) al coniuge /il partner registrato;</p> <p>b) ai figli e ai figli adottivi;</p> <p>c) ai genitori;</p> <p>d) ai nonni;</p> <p>e) ai fratelli e alle sorelle; in mancanza di uno di questi, ai loro figli per la parte che sarebbe loro spettata.</p> <p>Mediante comunicazione scritta, la persona assicurata può in qualsiasi momento designare altri beneficiari. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'assicuratore paga unicamente le spese di sepoltura, al massimo tuttavia 10% della somma concordata per il caso di decesso.</p> <p>Se il medesimo avvenimento ha per conseguenza il decesso della persona assicurata e del suo coniuge / del suo partner registrato non assicurato presso la Sanagate SA, la somma convenuta per il caso di decesso sarà raddoppiata.</p>	<p><b>Aventi diritto in caso di decesso</b></p> <p>Se la persona assicurata muore entro cinque anni per le conseguenze di un infortunio e ciò è comprovato, l'assicuratore paga ai beneficiari, nell'ordine seguente, la somma convenuta per il caso di decesso:</p> <p>a) al coniuge/il partner registrato;</p> <p>b) ai figli e ai figli adottivi;</p> <p>c) ai genitori;</p> <p>d) ai nonni;</p> <p>e) ai fratelli e alle sorelle; in mancanza di uno di questi, ai loro figli per la parte che sarebbe loro spettata.</p> <p>Mediante comunicazione scritta, la persona assicurata può in qualsiasi momento designare altri beneficiari. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'assicuratore paga unicamente le spese di sepoltura, al massimo tuttavia 10% della somma concordata per il caso di decesso.</p> <p>Se il medesimo evento ha per conseguenza il decesso della persona assicurata e del suo coniuge/del partner registrato non assicurato presso l'assicuratore, la somma assicurata convenuta per il caso di decesso sarà raddoppiata.</p>

	Vecchio CGA Edizione 01.2010	Nuovo Edizione 01.2026_A (tecnicamente chiuso)
<b>nuovo Art. 10</b>	<p>Il seguente paragrafo è integrato presso Sanagate nell'articolo 8 «Caso d'invalidità» ed è identico nell'articolo 10 della CSS:</p> <p>L'indennità per invalidità sarà versata non appena l'entità dell'invalidità permanente sarà constatabile ed accertata, al massimo però entro 5 anni dalla data dell'infortunio. Un diritto al capitale d'invalidità sussiste esclusivamente per la persona assicurata e non può essere trasmesso per via ereditaria.</p>	<p><b>Pagamento della prestazione</b></p> <p>L'indennità per invalidità sarà versata non appena l'entità dell'invalidità permanente sarà constatabile ed accertata, al più tardi però entro 5 anni dalla data dell'infortunio. Se l'accertamento rispettivamente la constatazione del grado d'invalidità dura più di 6 mesi, l'assicuratore versa alla persona assicurata degli adeguati anticipi che, secondo un giudizio medico, corrispondono allo stato di handicap rilevabile al momento. Il totale dei pagamenti parziali non può però superare il 50% della somma definitiva d'invalidità semplice (senza prendere in considerazione la progressione). Un diritto alla somma d'invalidità sussiste esclusivamente per la persona assicurata e non può essere trasmesso per via ereditaria.</p>

## Offerente CSS

	Vecchio CGA Edizione 02.2016	Nuovo Edizione 01.2026_B
<b>Soggetto giuridico</b>	CSS Assicurazione SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern	Soggetto di diritto: CSS Assicurazione vita SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna
<b>Art. 1</b>	<p><b>Basi contrattuali</b></p> <p>La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.</p>	<p><b>Basi contrattuali</b></p> <p>La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.</p>
<b>Art. 2</b>	<p><b>Campo d'applicazione territoriale</b></p> <p>La copertura assicurativa è valevole per gli infortuni professionali e non professionali in tutto il mondo; fuori dall'Europa tuttavia solo per viaggi o soggiorni di una durata al massimo di 3 anni. Fino a quando la persona assicurata è affiliata all'International Health Plan (IHP), la copertura assicurativa è valevole in tutto il mondo, per una durata illimitata.</p>	<p><b>Campo d'applicazione territoriale</b></p> <p>La copertura assicurativa è valevole per gli infortuni professionali e non professionali in tutto il mondo; fuori dall'Europa tuttavia solo per viaggi o soggiorni di una durata al massimo di 3 anni.</p>
<b>Art. 3</b>	<p><b>Persone assicurate</b></p> <p>L'Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI) può essere stipulata da persone domiciliate in Svizzera. Le persone che stipulano la copertura assicurativa «International Health Plan (IHP)» sono autorizzate a stipulare anche un'Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI).</p>	<p><b>Persone assicurate</b></p> <p>L'Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI) può essere stipulata da persone domiciliate in Svizzera.</p>
<b>Art. 5</b>	<p><b>Definizione d'infortunio</b></p> <p>È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. La responsabilità per un danno alla salute sussiste soltanto nella misura in cui tra il danno e l'evento assicurato vi sia un nesso causale naturale e adeguato. Occorre verificare il rapporto causale adeguato secondo le disposizioni e la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali. La CSS garantisce copertura assicurativa per gli infortuni che si verificano e che vengono notificati durante la durata contrattuale. I seguenti danni alla salute sono parificati all'infortunio, anche se non sono dovuti a un fattore esterno straordinario, nella misura in cui essi non siano riconducibili chiaramente a una malattia o ad un fattore di tipo degenerativo: ...</p>	<p><b>Definizione d'infortunio</b></p> <p>È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. <b>La responsabilità per un danno alla salute sussiste soltanto nella misura in cui tra il danno e l'evento assicurato vi sia un nesso causale naturale e adeguato. Occorre verificare il rapporto causale adeguato secondo le disposizioni e la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali.</b> La CSS garantisce copertura assicurativa per gli infortuni che si verificano e che vengono notificati durante la durata contrattuale. I seguenti danni alla salute sono parificati all'infortunio, anche se non sono dovuti a un fattore esterno straordinario, nella misura in cui essi non siano riconducibili chiaramente a una malattia o ad un fattore di tipo degenerativo: ...</p>

	Vecchio CGA Edizione 02.2016	Nuovo Edizione 01.2026_B
<b>Soggetto giuridico</b>	CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Luzern	Soggetto di diritto: CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna
<b>Art. 1</b>	<b>Principi</b> La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.	<b>Basi contrattuali</b> La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta d'assicurazione, la polizza, le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA), nonché le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata «assicuratore») e la persona assicurata.
<b>Art. 2 nuovo</b> <b>Art. 3</b>	<b>Persone assicurate</b> Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono autorizzate a stipulare un'assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI).	<b>Persone assicurate</b> L'Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI) può essere stipulata da persone domiciliate in Svizzera.
<b>Art. 5</b>	<b>Definizione d'infortunio</b> È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. La responsabilità per un danno alla salute sussiste soltanto nella misura in cui tra il danno e l'evento assicurato vi sia un naturale e adeguato rapporto causale. Occorre verificare il rapporto causale adeguato secondo le disposizioni e la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali. La CSS garantisce copertura assicurativa per gli infortuni che si verificano e che vengono notificati durante la durata contrattuale. I seguenti danni alla salute sono parificati all'infortunio, anche se non sono dovuti a un fattore esterno straordinario, nella misura in cui essi non siano riconducibili chiaramente a una malattia o ad un fattore di tipo degenerativo: ...	<b>Definizione d'infortunio</b> È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. <b>La responsabilità per un danno alla salute sussiste soltanto nella misura in cui tra il danno e l'evento assicurato vi sia un nesso causale naturale e adeguato. Occorre verificare il rapporto causale adeguato secondo le disposizioni e la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali.</b> La CSS garantisce copertura assicurativa per gli infortuni che si verificano e che vengono notificati durante la durata contrattuale. I seguenti danni alla salute sono parificati all'infortunio, anche se non sono dovuti a un fattore esterno straordinario, nella misura in cui essi non siano riconducibili chiaramente a una malattia o ad un fattore di tipo degenerativo: ...
<b>nuovo</b> <b>Art. 6</b>		<b>Estensione della garanzia</b> L'assicuratore rinuncia ad avvalersi delle disposizioni legali relative all'inosservanza dell'obbligo di notifica se questa non è stata compiuta a scopo doloso e se sono trascorsi almeno 5 anni dalla stipulazione o dalla modifica del contratto.
<b>nuovo</b> <b>Art. 24.2</b>		La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell'elaborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito <a href="http://css.ch/protezionedeidati">css.ch/protezionedeidati</a> o richiesta all'indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.